

Ricorso proposto il 12 dicembre 2022 — Desimo / EUIPO — Red Bull (EL TORO ROJO)**(Causa T-778/22)**

(2023/C 45/34)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Desimo, Lda (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: S. Estima Martins, J. Mioludo e D. Simões, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo EL TORO ROJO — Domanda di registrazione n. 18 026 515*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 settembre 2022 nel procedimento R 326/2022-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere integralmente l'opposizione n. B003089768;
- accordare la registrazione del marchio controverso per tutti i prodotti e i servizi designati;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — Transport Werk/EUIPO — Haus & Grund Deutschland (Haus & Grund)**(Causa T-779/22)**

(2023/C 45/35)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Transport Werk GmbH (Offenbach am Main, Germania) (rappresentante: D. Donath, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Haus & Grund Deutschland Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. (Berlino, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «Haus & Grund» — Marchio dell'Unione europea n. 7 161 052

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 ottobre 2022 nel procedimento R 84/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- ingiungere all'EUIPO di cancellare dal registro dei marchi dell'Unione europea il marchio dell'Unione europea denominativo n. 7 161 052 «Haus & Grund» per l'insieme dei prodotti e dei servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 42, 45, vale a dire:

classe 9: supporti di dati; Software per computer per acquisizione, cessione, amministrazione, noleggio, costruzione e gestione di edifici, impianti e arredamento;

classe 16: stampati;

classe 35: Pubblicità; servizi relativi alla gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di consulenza e di assistenza aziendale; lavori di ufficio; ricerca, raccolta, compilazione sistematica di notizie, compresi giudizi e verdetti nonché ogni genere di disposizioni;

classe 36: Affari immobiliari; opinioni da parte di periti in assicurazioni, affari finanziari, affari immobiliari e per affari monetari;

classe 38: Trasmissione di notizie, compresi giudizi e verdetti nonché ogni genere di disposizioni;

classe 42: opinioni tecniche da parte di periti; consulenza tecnica; creazione di software per computer per acquisizione, cessione, amministrazione, noleggio, costruzione e gestione di edifici, impianti e dispositivi; creazione di software per computer per ottimizzare imprese, redditività, utilizzo commercializzazione e mantenimento del valore di beni immobili e dispositivi;

classe 45: servizi giuridici;

- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.